

Legge regionale 28 novembre 1997 , n. 35 - TESTO VIGENTE dal 18/04/2001

Norme di attuazione del programma comunitario Konver.

Art. 11

1. Le Direzioni regionali dell'industria, del lavoro, della cooperazione e dell'artigianato, del commercio e del turismo sono autorizzate a dare attuazione alla Misura 4: << Regione Friuli-Venezia Giulia >> - Azione 3 << Promozione di attività economiche alternative: aiuti agli investimenti >> secondo le disposizioni del presente Capo.

2. In attuazione della Misura di cui al comma 1, sono concessi contributi alle piccole e medie imprese industriali, alle piccole e medie imprese artigiane di produzione o di servizio alla produzione, alle piccole e medie imprese turistiche, nonché ai consorzi e società consortili fra le predette imprese.

3. I contributi sono concessi:

a) nei limiti contributivi previsti dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato per le diverse zone del territorio regionale, a fronte delle spese ritenute ammissibili sostenute per l'acquisto dell'area, nella misura massima del 10 per cento dell'investimento complessivo, l'acquisto o la costruzione di immobili destinati alla produzione, l'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature, apparecchiature strettamente funzionali all'attività esercitata;

b) nella misura del 50 per cento delle spese per l'acquisizione di servizi reali per studi di fattibilità, progettazione e valutazione di impatto ambientale e consulenze tecniche, finalizzati alla realizzazione degli investimenti di cui alla lettera a) e le spese per l'acquisto di software necessari al ciclo produttivo. Tali spese sono ammesse nel limite del 30 per cento dell'investimento complessivo di cui alla lettera a).